

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex d.lgs. 231/2001

INDICE

INTRODUZIONE	4
PARTE GENERALE	5
1. IL QUADRO NORMATIVO	5
1.1. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA.....	5
1.2. LE FATTISPECIE DI REATO (D.LGS. 231/2001 E L. 190/2012)	5
1.3. GLI AUTORI DEL REATO: I SOGGETTI APICALI E SOTTOPOSTI	7
1.4. LE SANZIONI IRROGABILI ALL'ENTE	7
1.5. I CRITERI DI ESONERO DALLA RESPONSABILITA'	9
1.6. RELAZIONE FRA MODELLO 231 E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (L. 190/2012)	9
2. IL MODELLO 231 DI ANCONA ENTRATE SRL	10
2.1. LA FINALITA' DEL MODELLO 231	10
2.2. I REQUISITI DEL MODELLO 231	10
2.3. I DESTINATARI DEL MODELLO 231	11
2.4. LA STRUTTURA DEL MODELLO 231	11
2.5. LA METODOLOGIA ADOTTATA	12
2.6. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	12
2.7. LE ATTIVITA' SENSIBILI	13
2.8. I PROTOCOLLI DI ANCONA ENTRATE	14
2.9. IL MODELLO DI GOVERNANCE	15
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	15
3.1. LA NOMINA	15
3.2. I REQUISITI.....	16
3.3. I COMPITI E I POTERI.....	17
3.4. I FLUSSI INFORMATIVI E LE SEGNALAZIONI.....	18
3.5. I MOTIVI DI INELEGGIBILITÀ	19
4. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	20
4.1. LA FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO.....	20
4.2. LE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	20
4.3. I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VIOLAZIONI	21
4.4. LE MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI.....	21
4.5. LE MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	22
4.6. LE MISURE NEI CONFRONTI DI ALTRI DESTINATARI	23
5. COMUNICAZIONE DEL MODELLO	23
6. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	23
7. FORMAZIONE DEL PERSONALE	23
8. GLOSSARIO	24

PARTE SPECIALE

- A) FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001 E DALLA L. 190/2012**
- B) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**
- C) MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO**

ALLEGATI

- CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO INTERNO**
- PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CONTENENTE AL SUO INTERNO
IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

INTRODUZIONE

Il modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “Modello 231”) è un insieme di regolamenti, disposizioni, procedure, schemi organizzativi, compiti e responsabilità funzionali alla definizione ed implementazione di un sistema di controllo dei processi “sensibili” in grado di monitorare e prevenire la commissione od anche il solo tentativo di commissione dei reati indicati nel Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ed i comportamenti non conformi al Codice Etico adottato da Ancona Entrate Srl.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato e di illecito amministrativo, è un atto di responsabilità sociale di Ancona Entrate da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti: dirigenti, dipendenti, enti soci e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita dell'impresa.

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato adottato in conformità ai requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001 (di seguito “Modello 231”) e coerentemente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di governance, con le direttive del socio pubblico di riferimento, al fine di prevenire la realizzazione dei reati espressamente previsti dal Decreto.

PARTE GENERALE

1. IL QUADRO NORMATIVO

1.1. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, emanato in data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, ha inteso conformare la normativa italiana in materia di responsabilità degli Enti a quanto stabilito da alcune Convenzioni internazionali.

In particolare, con l'entrata in vigore del d.lgs. 231/01, è stata introdotta anche nel nostro Paese la responsabilità amministrativa a carico degli enti (Società, Associazioni e Consorzi) nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da persone fisiche (da parte dei Soggetti Apicali o dei loro Sottoposti) che operano per l'ente.

La peculiarità di questa responsabilità degli enti risiede nel fatto di coniugare aspetti del sistema sanzionatorio penale e di quello amministrativo. In base al d.lgs. 231/2001 l'ente è punito con una sanzione di natura amministrativa, in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma il sistema sanzionatorio è fondato sul processo penale.

La responsabilità amministrativa degli enti è distinta ed autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

In ogni caso, la responsabilità degli enti va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

Sono tenuti ad applicare le disposizioni contenute nel d.lgs. 231/2001 tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (quali ad esempio i partiti politici e i sindacati).

1.2. LE FATTISPECIE DI REATO (D.lgs. 231/2001 e L. 190/2012)

La Sezione III del d.lgs. 231/01 richiama i reati per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa degli Enti, specificandone l'applicabilità delle sanzioni. Alla data di approvazione del presente documento le categorie di reato richiamate sono:

1. Rapporti con la PA - Corruzione e concussione (art. 25 del d.lgs. 231/01);
2. Rapporti con la PA - Truffa ai danni dello Stato (art. 24 del d.lgs. 231/01);
3. Rapporti con la PA - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 24 del d.lgs. 231/01);

4. Rapporti con la PA - Reati in tema di erogazioni pubbliche (art. 24 del d.lgs. 231/01);
5. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del d.lgs. 231/01);
6. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del d.lgs. 231/01);
7. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, d.lgs. 231/01);
8. Reati societari (art. 25-ter, d.lgs. 231/01);
9. Abusi di mercato (art. 25-sexies, d.lgs. 231/01);
10. Criminalità organizzata transnazionale (art. 24 ter del d.lgs. 231/01);
11. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, d.lgs. 231/01);
12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, d.lgs. 231/01);
13. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, d.lgs. 231/01);
14. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, d.lgs. 231/01);
15. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del d.lgs. 231/01);
16. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del d.lgs. 231/01);
17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies del d.lgs. 231/01);
18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del d.lgs. 231/01);
19. Reati ambientali (art. 25 undecies, d.lgs. 231/01);
20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies, d.lgs. 231/01)

La Legge n. 190/2012 include inoltre altre fattispecie di reato riconducibili al Capo I, Titolo II, Codice Penale :

Art. 314 c.p. Peculato.

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio.

Art. 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.

Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

Art. 331 c.p. Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità.

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite.

1.3. GLI AUTORI DEL REATO: i soggetti apicali e sottoposti

Secondo il d.lgs. 231/2001 l'ente è responsabile soltanto nel caso di reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da parte di:

- Soggetti "Apicali":
 - persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente.
- Soggetti "Sottoposti":
 - persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti "apicali".

1.4. LE SANZIONI IRROGABILI ALL'ENTE

Ai sensi del d.lgs. 231/01, le sanzioni irrogabili all'ente per gli illeciti amministrativi dipendenti dal reato sono:

- la confisca;
- le sanzioni pecuniarie;
- le sanzioni interdittive;
- la pubblicazione della sentenza.

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **confisca** del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al soggetto danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi di buona fede. Nel caso in cui non sia possibile eseguire la confisca indicata, la stessa può avere a oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La **sanzione pecuniaria** è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le **sanzioni interdittive** (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente e possono consistere in:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste¹ e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti (si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva).

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente.

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.

La **pubblicazione della sentenza di condanna** può essere disposta qualora nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita a cura della Cancelleria del giudice e a spese dell'ente.

¹ Si tratta in particolare di: reati contro la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001; delitti informatici e trattamento illecito di dati, di cui all'art. 24-bis d.lgs. 231/2001; delitti di criminalità organizzata, di cui all'art. 24-ter d.lgs. 231/2001; taluni delitti contro la fede pubblica, di cui all'art. 25-bis d.lgs. 231/2001; taluni delitti contro l'industria e il commercio, di cui all'art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001; delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-quater d.lgs. 231/2001; pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001; taluni reati transnazionali, di cui all'art. 10 l. 146/2006; delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 25-septies d.lgs. 231/2001; delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 25-octies d.lgs. 231/2001; delitti in materia di violazione del diritto d'autore, di cui all'art. 25-novies d.lgs. 231/2001.

1.5. I CRITERI DI ESONERO DALLA RESPONSABILITA'

Per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2 del d.lgs. 231/2001), l'ente non risponde se i soggetti in posizione apicale e/o i soggetti sottoposti all'altrui direzione, che hanno commesso il reato, hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Inoltre, l'art. 6 comma 1 del d.lgs. 231/2001 prevede, in caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, l'esonero dell'ente dalla responsabilità, qualora lo stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei "modelli 231" e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Pertanto, l'adozione del modello di organizzazione e gestione da parte dell'ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando, così, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa che, quindi, dovrà dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del modello.

1.6. RELAZIONE FRA MODELLO 231 E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (L. 190/2012)

In una logica di coordinamento delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione e di semplificazione degli adempimenti, Ancona Entrate ha integrato il presente Modello 231 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge 190/2012. In particolare, quanto alla tipologia di reati da prevenire, il d.lgs. 231/2001 ha

riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa, diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

Ancona Entrate ha, quindi, analizzato il rischio di commissione di illeciti sia con riferimento ai reati presupposto del d.lgs. 231/2001 sia con riferimento alle fattispecie rilevanti della L. 190/2012. In particolare, le misure adottate con il presente Modello e con il Piano Triennale della Corruzione (PTPC), coerentemente con la disciplina della L. 190/2012 e con le disposizioni ANAC, sono volte alla prevenzione non solo dei reati di corruzione, concussione e degli altri reati contro la P.A., ma anche di tutte quelle condotte che, pur non essendo penalmente rilevanti, costituiscono comunque uno sviamento dell'azione dell'amministrazione ovvero una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.

2. IL MODELLO 231 DI ANCONA ENTRATE SRL

2.1. LA FINALITA' DEL MODELLO 231

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione dei processi e delle aree a maggiore rischio.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito, dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire ad Ancona Entrate di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, negli Organi Sociali, nei collaboratori e consulenti, fornitori e genericamente nei "soggetti terzi" che operino per conto o nell'interesse della Società, di poter incorrere, in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali, in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società.

2.2. I REQUISITI DEL MODELLO 231

Il d.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2.3. I DESTINATARI DEL MODELLO 231

Il presente Modello si applica, sempre e senza eccezioni, a:

- Componenti degli organi societari (Amministratore unico e Collegio sindacale);
- Dirigenti;
- Dipendenti;
- Collaboratori e consulenti esterni;
- Fornitori e ogni altro soggetto, pubblico o privato, che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente venga ad instaurare, a qualsiasi titolo, rapporti commerciali e relazioni di collaborazione o che comunque operi nell'interesse della società.

A tutti questi soggetti, convenzionalmente definiti nel Modello anche con il termine di "Destinatari", Ancona Entrate richiede una esplicita accettazione delle prescrizioni dettate dal d.lgs. 231/2001, dei contenuti del presente Modello e dei principi etici adottati dalla Società con il Codice Etico e di Comportamento interno, mediante la documentata presa visione degli stessi e la sottoscrizione di clausole contrattuali o di appositi moduli dichiarativi.

2.4. LA STRUTTURA DEL MODELLO 231

Il presente Modello 231 di Ancona Entrate, elaborato in particolare sulla base delle Linee guida predisposte da ANAC, si compone di:

- una **parte generale** che contiene i principi cardine della responsabilità amministrativa dell'ente, l'elenco dei reati presupposti, la disciplina dell'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare per le infrazioni al Modello, la comunicazione e la diffusione dello stesso.
- una **parte speciale** che contiene la descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi ritenuti rilevanti per la responsabilità dell'azienda e la mappatura delle aree a rischio. Per ciascuna area a rischio sono individuate le attività cosiddette "sensibili", ovvero quelle al cui espletamento è connesso il maggior rischio di commissione dei reati, le aree aziendali maggiormente coinvolte, il livello di rischio ed i protocolli in essere.

Costituiscono allegati del presente Modello i seguenti documenti:

- **Codice Etico e di Comportamento interno**, documento che definisce la mission aziendale, gli strumenti, i principi etici ed i valori di riferimento cui la Società si ispira per il suo perseguimento;
- **Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente al suo interno il programma triennale per la trasparenza e l'integrità;**

2.5. LA METODOLOGIA ADOTTATA

Ancona Entrate, al fine di dotarsi di un efficace Modello 231 ha attuato una serie di attività, articolate in diverse fasi, dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi conforme con le disposizioni normative e le linee guida di riferimento.

Il processo seguito per la predisposizione e formalizzazione del Modello 231 ha previsto le seguenti attività:

1. analisi del quadro generale di controllo della Società (statuto, organigramma, sistema normativo e di conferimento di poteri e deleghe, gli ordini di servizio, ecc.);
2. formalizzazione e diffusione all'interno della propria organizzazione dei principi etici cui la Società ha ispirato da sempre la propria attività;
3. analisi ed individuazione delle "attività sensibili" aziendali il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto stesso, e pertanto, da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
4. mappatura specifica ed esaustiva dei rischi derivanti dalle occasioni di coinvolgimento di strutture organizzative aziendali in attività sensibili alle fattispecie di reato;
5. individuazione di appositi protocolli a presidio delle attività "sensibili" aziendali già individuate, definendo eventuali implementazioni finalizzate a garantire l'adeguamento alle prescrizioni del Decreto;
6. istituzione di un Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto e definizione dei flussi informativi da/per l'Organismo di Vigilanza;
7. definizione delle modalità di formazione e sensibilizzazione del personale;
8. introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello e/o dei Protocolli.

2.6. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il Sistema dei controlli interni per la Società è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure attraverso le quali le singole strutture organizzative concorrono al conseguimento degli obiettivi aziendali e delle seguenti principali finalità: efficacia ed efficienza dei processi aziendali;

salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite; affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali; conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

Il personale di qualsiasi funzione e grado deve essere sensibilizzato sulla necessità dei controlli, conoscendo il proprio ruolo ed impegnandosi nello svolgimento dei controlli stessi.

I meccanismi regolatori devono essere attuati in tutta l'azienda, anche se con diversi livelli di coinvolgimento e di responsabilità.

2.7. LE ATTIVITA' SENSIBILI

Con riferimento alle fattispecie di reato precedentemente indicate e suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della società, sono state identificate le fattispecie astrattamente applicabili alla realtà dell'ente.

Successivamente si è proceduto ad individuare per ogni categoria di reato le attività "sensibili", vale a dire quelle attività al cui espletamento è connesso il maggior rischio di commissione dei reati.

Tale processo ha tenuto conto, soprattutto per quanto attiene alla dinamica delle attività riferibili agli adempimenti societari, della particolare struttura del sistema di controllo interno di Ancona Entrate quale società a totale partecipazione pubblica e come tale sottoposta ad un rigido sistema di controllo.

Le attività sensibili nell'ambito del d.lgs. 231/01 sono:

- Indizione ed esperimento di gare o di altre procedure di acquisto e di affidamento finalizzate all'attribuzione di commesse per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e servizi. (PA1);
- Affidamento d'incarichi professionali di consulenza. (PA2);
- Reclutamento di personale e progressioni di carriera. (PA3);
- Gestione delle entrate e controllo sulle entrate. (PA4);
- Gestione dei rapporti e delle comunicazioni con soggetti pubblici per il rilascio / ottenimento / rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni e in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti e richieste dati. (PA5);
- Invio di documentazione tramite supporti informatici a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (PA6);
- Gestione dei ricorsi e dei contenziosi nell'attività di gestione delle entrate. (PA7);
- Predisposizione di documenti contabili, di reporting e previsionali di bilancio. (SO1);
- Gestione dei rapporti con il commercialista. (SO2);
- Gestione dei rapporti con i Soci, il Revisore unico riguardo le verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio di esercizio. (SO3);

- Attività di verifica e controllo del Revisore unico e dell'Organismo di Vigilanza. (SO4);
- Gestione e controllo della sicurezza delle attività svolte all'interno dell'azienda. (SS1);
- Gestione delle attività formative relative alla salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori. (SS2).

Al fine di individuare specificamente e in concreto le aree a rischio all'interno della Società, si è proceduto ad un'analisi della struttura societaria ed organizzativa di Ancona Entrate.

Detta analisi è stata condotta utilizzando la documentazione relativa alla Società, gli eventuali esiti dell'attività dell'Organismo di Vigilanza espletata negli anni precedenti, nonché tutte le indicazioni rinvenienti dalla dottrina, giurisprudenza e dalla best practice.

Tutto ciò ha consentito una verifica capillare dei processi aziendali di volta in volta coinvolti e, quindi, un'individuazione tra essi di quelli suscettibili di essere considerati "aree a rischio".

2.8. I PROTOCOLLI DI ANCONA ENTRATE

I "protocolli" aziendali sono individuabili nelle procedure, le istruzioni operative, le politiche, le linee guida, gli organigrammi societari, i controlli informatici, lo statuto societario, gli atti dell'Amministratore unico, il sistema delle procure e delle deleghe, ecc., che regolamentano e governano le attività aziendali.

I protocolli altresì prevedono controlli e monitoraggi, assegnano responsabilità a livello sia societario sia operativo e contribuiscono al fine di contrastare l'eventualità che siano commessi reati 231 ovvero hanno un effetto mitigante nella commissione dei reati 231.

I principali protocolli aziendali che costituiscono misure di mitigazione del "rischio 231 sono costituiti da:

- il modello di governance e organizzazione aziendale, esplicitato a livello societario e organizzativo principalmente da:
 - Organi Societari (Assemblea dei Soci, Amministratore unico, Collegio Sindacale);
 - Ruoli e funzioni dell'organigramma aziendale;
 - Procure;
 - Deleghe.
- le "normative" interne, tra cui principalmente:
 - Statuto;
 - Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci (libro delle Assemblee);
 - Gli atti dell'Amministratore unico;

- Risoluzioni, disposizioni, circolari, note informative interne emanate dall'Amministratore unico, dal Direttore;
- Procedure operative, istruzioni, modulistica, ecc. del Documento Programmatico per la Sicurezza (ex D. Lgs. 196/03);
- Procedure e controlli informatici dei programmi software utilizzati.
- i sistemi, modelli, piani, report gestionali e operativi, tra cui principalmente:
 - Sistemi di pianificazione, budgeting, reporting;
 - Sistemi di valutazione, retribuzione e incentivazione;
 - Sistema disciplinare e sanzionatorio (inserito nel presente modello);
 - Contrattualistica;
 - Verifiche contabili e amministrative effettuate dal Collegio Sindacale

2.9. IL MODELLO DI GOVERNANCE

La Società ha adottato statutariamente il sistema di amministrazione e controllo (*governance*) cosiddetto "*tradizionale*".

Lo statuto della Società prevede i seguenti organi societari e cariche sociali:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Amministratore unico;
- il Collegio Sindacale.

Si rinvia allo Statuto di Ancona Entrate per il dettaglio delle funzioni e dei poteri degli organi societari e delle cariche sociali.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. LA NOMINA

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/01 Ancona Entrate ha provveduto alla costituzione di un Organismo di Vigilanza, delegato a controllare l'applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza di Ancona Entrate è posto all'esterno dei processi operativi della Società, in posizione di staff all'Amministratore unico, svincolato da ogni rapporto gerarchico con il dirigente di Ancona Entrate.

L'Organismo di Vigilanza di Ancona Entrate è un organismo monocratico costituito da un componente esterno dotato delle opportune competenze in materia, la cui nomina è di competenza dell'Amministratore unico della società.

È altresì rimessa all'Amministratore unico la valutazione periodica circa l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante apposito atto, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

All'Organismo di Vigilanza viene assicurata, in conformità con le procedure aziendali, una dotazione finanziaria (budget) adeguata per permettere a quest'ultimo di espletare al meglio la propria funzione.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza, i suoi compiti e i suoi poteri, sono oggetto di tempestiva comunicazione alla struttura di Ancona Entrate.

L'Amministratore unico di Ancona Entrate provvede all'approvazione del Piano di Vigilanza annuale delle attività dell'Organismo di Vigilanza, al quale fa riferimento per condurre le proprie attività.

3.2. I REQUISITI

L'Organismo di Vigilanza di Ancona Entrate è stato strutturato per rispondere ai seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza: tali requisiti si riferiscono all'Organismo di Vigilanza nel suo complesso e devono caratterizzarne l'azione. L'Organismo deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporto di staff con il vertice operativo aziendale. Nei casi in cui si tratti di materie dove è ravvisabile un conflitto di interessi, i membri si astengono da ogni attività decisionale e la loro attività si contiene in funzioni consultive;
- professionalità: intesa come insieme di strumenti e tecniche necessari allo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale;
- continuità di azione: per garantire una efficace e costante attuazione del Modello, la struttura dell'Organismo di Vigilanza è provvista di un adeguato budget e di adeguate risorse. I membri dell'Organismo di Vigilanza pianificano ogni anno il tempo necessario all'attività di vigilanza in ragione della numerosità e della gravità dei rischi residui che sono rilevati essere in Ancona Entrate.

Il venir meno dei predetti requisiti, in costanza del mandato, determina la decadenza dall'incarico. In tal caso l'Amministratore unico provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo soggetto, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità.

Il membro dell'Organismo di Vigilanza è in qualunque tempo revocabile per giusta causa e/o per giustificato motivo dall'Amministratore unico, il quale deve provvedere tempestivamente alla sua sostituzione.

L'Organismo di Vigilanza si potrà servire, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di soggetti esterni qualificati, avvalendosi delle proprie competenze e

professionalità nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo. Tale scelta consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un ulteriore ed elevato livello di professionalità e di continuità di azione. L'Organismo di Vigilanza, sentito l'Amministratore unico, si può anche avvalere della collaborazione di altre unità organizzative di Ancona Entrate. A tal fine possono essere predisposti i necessari strumenti che prevedano i livelli di servizio, i flussi informativi e precisi obblighi di lealtà e di riservatezza nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

3.3. I COMPITI E I POTERI

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- verificare l'effettiva idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati ex D. Lgs. 231/01;
- analizzare la persistenza nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare l'aggiornamento del Modello in caso di variazioni della struttura organizzativa, di adeguamenti normativi e di modifiche ai processi/attività aziendali;
- mantenere i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso l'Amministratore unico ed il Collegio Sindacale;
- richiedere e acquisire informazioni e documentazione di ogni tipo da e verso ogni livello e settore di Ancona Entrate;
- compiere verifiche ed ispezioni al fine di accertare eventuali violazioni del Modello;
- elaborare entro il mese di gennaio il Piano annuale di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell'ambito dei vari settori di attività, da presentare all'Amministratore unico della società;
- assicurare l'attuazione del Piano di vigilanza anche attraverso la calendarizzazione delle attività;
- assicurare l'elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati;
- assicurare il costante aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di rischio ai fini dell'attività di vigilanza propria dell'Organismo;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché della formazione del personale e della sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;

- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione e raccolta di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare la previsione di spesa per lo svolgimento della propria attività da sottoporre all'approvazione dell'Amministratore unico; eventuali spese straordinarie, non contemplate nel documento previsionale, dovranno essere parimenti sottoposte alla preventiva approvazione dell'Amministratore unico;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari.

La frequenza di convocazione dell'Organismo di Vigilanza è, di norma, annuale, salvo specifiche esigenze che richiedano una maggior frequenza, a seguito di rilevanti evoluzioni del quadro normativo, d'incidenti, anomalie della gestione o di rilevanti segnalazioni.

3.4. I FLUSSI INFORMATIVI E LE SEGNALAZIONI

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante uno specifico sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza raccoglie le eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. 231/01 o comunque relativi a comportamenti in generale che possono determinare la violazione del Modello.

I dipendenti e tutti gli altri soggetti che intrattengono con Ancona Entrate rapporti di collaborazione contrattualmente regolati, che intendano segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, possono rivolgersi all'Organismo di Vigilanza attraverso l'indirizzo di posta elettronica dedicato odv@anconaentrate.it.

L'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità, le segnalazioni ricevute ed i casi in cui è necessario attivarsi.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

Oltre alle segnalazioni concernenti violazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. 231/01, debbono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza anche le informazioni relative:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D. Lgs. 231/01 e che possano coinvolgere Ancona Entrate;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D. Lgs. 231/01, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- le variazioni del cariche sociali (composizione organi societari) e del sistema organizzativo dell'azienda (organigrammi, il sistema delle procure e delle deleghe, la struttura gerarchico - funzionale aziendale ed organizzativa);
- i rapporti preparati dai responsabili di unità organizzative e funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergono fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/01;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti ed alle eventuali sanzioni erogate, in relazione a fattispecie previste dal D. Lgs. 231/01 ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Ogni informazione, segnalazione, *report*, relazione prevista nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un archivio a questo dedicato.

3.5. I MOTIVI DI INELEGGIBILITÀ

In seguito all'approvazione del Modello o, in caso di nuove nomine, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza dei seguenti motivi di ineleggibilità:

- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione e sindaci della Società;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale e sull'onorabilità;
- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, accertata da un atto dell'Amministratore unico, questi decadrà automaticamente dalla carica.

I sopra richiamati motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse);
- relazioni di parentela con l'Amministratore unico, soggetti apicali in genere, sindaci della Società, ecc.);
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello.

4. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

4.1. LA FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/01 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione e gestione, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso. La definizione di un efficace sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza del Modello.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello, a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato, rilevante ai sensi del d.lgs. 231/01.

4.2. LE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Ancona Entrate ha adottato un Sistema Disciplinare precipuamente volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello e dei relativi Protocolli, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché dalle norme di legge o di regolamento vigenti.

Il sistema disciplinare si ispira ai seguenti principi:

- differenziazione delle sanzioni in relazione alle caratteristiche soggettive dei destinatari (impiegati, quadri, dirigenti, terzi, amministratori e sindaci);
- differenziazione dell'entità delle sanzioni in relazione alla gravità dei fatti ed al danno cagionato all'ente;
- tener conto della recidiva ovvero dell'attività del soggetto coinvolto tesa a limitare i danni;
- prevedere specifiche sanzioni in caso di negligenza o imperizia nell'individuazione o eliminazione di violazioni del modello.

4.3. I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, inoltre, saranno applicate anche tenendo conto:

- della intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

E' fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

4.4. LE MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche e delle procedure di settore vigenti.

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di violazioni derivanti, a titolo esemplificativo, da:

- mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti dalle regole e procedure previste dal Modello Organizzativo;
- mancato rispetto delle procedure aziendali relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure del Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi contenuti nelle procedure.

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di Ancona Entrate, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelle previste dalla legge nonché dall'apparato sanzionatorio dei Contratti di lavoro, e precisamente:

1. rimprovero verbale;
2. rimprovero scritto;
3. multa in misura non superiore a 4 ore di retribuzione individuale;
4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo fino a 5 giorni;
5. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un per un periodo da 6 fino a 10 giorni;
6. licenziamento disciplinare con preavviso;
7. licenziamento disciplinare senza preavviso.

4.5. LE MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte dell'Amministratore, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

4.6. LE MISURE NEI CONFRONTI DI ALTRI DESTINATARI

Ogni violazione da parte di fornitori, professionisti, collaboratori esterni o partner commerciali delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/01 da parte degli stessi, sarà, per quanto possibile, sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti. Tali clausole potranno prevedere, a titolo meramente esemplificativo, la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali (rispettando le clausole inserite ad hoc nei relativi contratti), fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società.

5. COMUNICAZIONE DEL MODELLO

Ancona Entrate promuove la comunicazione del Modello, con modalità idonee a garantirne la diffusione e la conoscenza effettiva da parte di tutti i Destinatari.

In caso d'innovazioni normative o modifiche parziali o sostanziali del Modello, Ancona Entrate s'impegna a porre in essere le iniziative dirette a far conoscere e diffondere con tempestività i nuovi contenuti a tutti i Destinatari.

6. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Le modifiche e le integrazioni del Modello sono di competenza dell'Amministratore unico, che le adotterà, se del caso, valutandone la portata, tenendo conto delle proposte specifiche formulate dall'Organismo di Vigilanza alla luce dell'esperienza di eventuali esigenze di aggiornamento e adeguamento del Modello, anche in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative. L'Organismo di Vigilanza può anche formulare proposte all'Amministratore unico, per l'adozione degli opportuni provvedimenti organizzativi mirati alla prevenzione o alla riduzione dei rischi potenziali. Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello, procedure e protocolli operativi adottati dall'Amministratore unico devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza.

7. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Ancona Entrate prevede programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice etico, e del Modello da parte di tutto il personale dell'azienda (dipendenti, componenti degli organi sociali). I programmi di formazione variano, per contenuto e grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al ruolo dallo stessi svolto

all'interno dell'azienda. La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria per tutto il personale coinvolto nello svolgimento delle attività sensibili. Per i neoassunti e coloro che, per comprovate ragioni, non potessero partecipare ai corsi, dovranno essere organizzate sessioni specifiche.

8. GLOSSARIO

A.N.AC.: Autorità Nazionale Anticorruzione

Azienda: La Società nei suoi aspetti operativi, organizzativi e decisionali.

Aree a rischio di reato: aree dell'organizzazione aziendale le cui attività possono presentare il rischio di commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/01 ed alla L. 190/12.

Attività sensibili: quelle attività al cui espletamento è connesso il maggior rischio di commissione dei reati.

CCNL: contratto applicato dalla Società ai propri dipendenti anche con riferimento al contratto collettivo nazionale per dirigenti d'azienda.

Codice etico e di comportamento: il documento, ufficialmente voluto e approvato dal vertice della Società quale esplicazione della politica societaria, che contiene i principi generali di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.

Consulenti: coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

D.lgs. 231/2001: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.

D.lgs. 33/2013: il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Destinatari: sono i soggetti cui è rivolto il Modello, quali: gli Organi societari (Amministratori e Sindaci), i Dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i fornitori ed ogni altro soggetto, pubblico o privato, che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente venga ad instaurare, a qualsiasi titolo, rapporti commerciali e relazioni di collaborazione o che comunque operi nell'interesse della società.

Dipendenti: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato.

L. 190/12: legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* e connesse disposizioni attuative (Piano Nazionale Anticorruzione - P.N.A.).

Mappatura: rilevazione dei processi e dei ruoli aziendali che in via teorica potrebbero essere attività e attori della commissione dei reati presupposto ex d.lgs. 231/01.

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 o “Modello”: Il modello di organizzazione, gestione e controllo ritenuto dagli Organi Sociali idoneo a prevenire i Reati e, pertanto, adottato dalla Società, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, al fine di prevenire la realizzazione dei Reati stessi da parte del Personale apicale o subordinato, così come descritto dal presente documento e relativi allegati.

Operazione / Attività Sensibile: operazione o atto che si colloca nell’ambito dei Processi Sensibili e può avere natura commerciale, finanziaria, societaria o di altra natura.

Organismo di Vigilanza: L’Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull’aggiornamento dello stesso.

Personale: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli “stagisti” ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società.

P.A.: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;

Piano di prevenzione della corruzione (PPC): Il PNA, per gli Enti di diritto privato in controllo pubblico (quale Ancona Entrate srl), prevede l’adozione di Piani di prevenzione della corruzione.

Piano Nazionale Anticorruzione (PNA): approvato dalla C.I.V.I.T., Autorità nazionale anticorruzione (ora A.N.AC.) ed elaborato dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 190 del 2012, il PNA contiene degli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l’attuazione della prevenzione della corruzione.

Protocollo (misura di mitigazione): la misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal Modello al fine di prevenire la realizzazione dei Reati.

Processi aziendali sensibili: processi aziendali o attività di Società dove, per le loro caratteristiche, possono in via teorica realizzarsi i reati presupposto.

Reati o Reati presupposto: l’insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal d.lgs. 231/2001

RPC: Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Soggetti Apicali: i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

Soggetti sottoposti ad altrui direzione o "Sottoposti": i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale.

Sistema Sanzionatorio e disciplinare: L'insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello.

Società: L'ente titolare del presente Modello.

PARTE SPECIALE

A) FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. 231/01 E DALLA L. 190/2012

N.	CATEGORIE DI REATO	N.	FATTISPECIE DI REATO
1	RAPPORTI CON LA PA - CORRUZIONE E CONCUSSIONE (art. 25 d.lgs. 231/01)	1.1	ConcuSSIONE (art. 317 c.p.).
		1.2	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.).
		1.3	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).
		1.4	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).
		1.5	Pene per il corruttore (art. 312 c.p.).
		1.6	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
		1.7	Peculato, concuSSIONE, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).
		1.8	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).
2	RAPPORTI CON LA PA - TRUFFA AI DANNI DELLO STATO (art. 24 d.lgs. 231/01)	2.1	Truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, c.p.).
3	RAPPORTI CON LA PA - FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (art. 24 d.lgs. 231/01)	3.1	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).
4	RAPPORTI CON LA PA - REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE (art. 24 d.lgs. 231/01)	4.1	Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.).
		4.2	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.).
5	DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25 quater d.lgs. 231/01)	5.1	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270-bis - 270-ter c.p.).
6	DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (art. 25 quinquies d.lgs. 231/01)	6.1	Delitti contro la personalità individuale.
7	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25 quater-1 d.lgs. 231/01)	7.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

N.	CATEGORIE DI REATO	N.	FATTISPECIE DI REATO
8	REATI SOCIETARI (art. 25 ter d.lgs. 231/01)	8.1	Reati societari - False comunicazioni sociali (art. 2621, 2622 c.c.).
		8.2	Falso in prospetto (art. 173-bis TUF).
		8.3	Impedito controllo (art. 2625 c.c.).
		8.4	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
		8.5	Indebita restituzione dei conferimenti art. 2626 c.c.).
		8.6	Illegale ripartizione degli utili o delle riserve art. 2627 c.c.).
		8.7	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).
		8.8	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).
		8.9	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.).
		8.10	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
		8.11	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).
		8.12	Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).
		8.13	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
		8.14	Corruzione tra privati
9	ABUSI DI MERCATO (art. 25-sexies d.lgs. 231/01)	9.1	Abuso di informazioni privilegiate (art.184 d.lgs. 58/98).
		9.2	Manipolazioni del mercato (art.185 d.lgs. 58/98).
10	CRIMINALITA' ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE (art. 24 ter d.lgs. 231/01)	10.1	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
		10.2	Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
		10.3	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater d.p.r. 43/73).
		10.4	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/90).
11	OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONI DELLE NORME ANTIINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies d.lgs. 231/01)	11.1	Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
		11.2	Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
12	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25-octies d.lgs. 231/01)	12.1	Ricettazione (art. 648 c.p.).
		12.2	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
		12.3	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

N.	CATEGORIE DI REATO	N.	FATTISPECIE DI REATO
13	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis d.lgs. 231/01)	13.1	Documenti informatici (art. 491-bis c.p.).
		13.2	Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).
		13.3	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).
		13.4	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).
		13.5	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).
		13.6	Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).
		13.7	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).
		13.8	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).
		13.9	Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.).
		13.10	Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).
		13.11	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
14	FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI IN BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis d.lgs. 231/01)	14.1	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).
		14.2	Alterazione di monete (art. 454 c.p.).
		14.3	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).
		14.4	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).
		14.5	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).
		14.6	Contrffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).
		14.7	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).
		14.8	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
		14.9	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).
		14.10	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

N.	CATEGORIE DI REATO	N.	FATTISPECIE DI REATO
15	DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	15.1	Delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/98 (art. 416 comma 6 c.p.).
		15.2	Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).
		15.3	Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).
		15.4	Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 dpr 309/90).
		15.5	Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione comma 6, c.p.).
		15.6	Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lett. a) c.p.).
16	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	16.1	Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).
		16.2	Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
		16.3	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
		16.4	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
		16.5	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).
		16.6	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
		16.7	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).
		16.8	Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

N.	CATEGORIE DI REATO	N.	FATTISPECIE DI REATO
17	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	17.1	Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge 633/41 comma 1 lett a-bis).
		17.2	Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, Legge 633/41 comma 3).
		17.3	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis Legge 633/41 comma 1).
		17.4	Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis Legge 633/41 comma 2).
		17.5	Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter Legge 633/41).
		17.6	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies Legge 633/41).
		17.7	Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies Legge 633/41).
18	INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	18.1	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
		18.2	Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

N.	CATEGORIE DI REATO	N.	FATTISPECIE DI REATO
19	REATI AMBIENTALI	19.1	Uccisione, distribuzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).
		19.2	Distribuzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
		19.3	Effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazioni. Mantenimento di scarichi di acque reflue industriali dopo sospensione o revoca dell'autorizzazione. Mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative o delle prescrizioni dell'autorità competente nell'effettuazione di uno scambio di acque reflue industriali - (solo sostanze pericolose tab. 5 e 3/a). (d.lgs. 152/06, art. 137 comma 2, lett. a) punto 2).
		19.4	Superamento dei limiti nell'effettuazione di uno scarico industriale (solo sostanze pericolose tab. 5 e 3/A) (d.lgs. 152/06, art. 137, comma 5).
		19.5	Scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nelle acque sotterranee al di fuori dei casi consentiti (d.lgs. 152/06, art. 137, comma 11).
		19.6	Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali dei quali è imposto divieto assoluto di sversamento (d.lgs. 152/06, art. 137, comma 13).
		19.7	Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (d.lgs. 152/06, art. 256, comma 1).
		19.8	Abbandono o deposito in modo incontrollato dei rifiuti ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee (d.lgs. 152/06, art. 256, comma 2).
		19.9	Attività di gestione di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) non autorizzata (d.lgs. 152/06 art. 256 c. 3).
		19.10	Miscelazione di rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose (d.lgs. 152/06, art. 256, comma 5).
		19.11	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque sotterranee (d.lgs. 152/06 art. 257).
		19.12	Fornitura di false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nell'ambito della predisposizione di un certificato di analisi e uso di un certificato falso durante il trasporto (d.lgs. 152/06 art. 258 c. 4).
		19.13	Traffico illecito di rifiuti (d.lgs. 152/06 art. 259).
		19.14	Cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione abusiva con più operazioni d'ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto (d.lgs. 152/06 art. 260 c. 1-2).
		19.15	False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (d.lgs. 152/06 art. 260-bis).
		19.16	Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e 2).
		19.17	Emissioni in atmosfera - Autorizzazione impianti, rispetto valori limite/prescrizioni e comunicazione inizio attività (d.lgs. 152/06 art. 259 commi 1-7).
		19.18	Inquinamento provocato da navi - inquinamento doloso (d.lgs. 202/07, art. 8).
		19.19	Inquinamento provocato da navi - inquinamento colposo (d.lgs. 202/07 art. 9).

N.	CATEGORIE DI REATO	N.	FATTISPECIE DI REATO
20	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	20.1	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
21	REATI RILEVANTI AI SOLI FINI DELLA LEGGE 190/12	21.1	Peculato (art. 314 c.p.).
		21.2	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).
		21.3	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).
		21.4	Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio (art. 325 c.p.).
		21.5	Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.).
		21.6	Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).
		21.7	Interruzione di un servizio pubblico o di pubblico necessità (art. 331 c.p.).
		21.8	Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

B) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO - Legge n. 190/2012 e Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'	
1	Bassa
2	Media
3	Alta

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
1	Marginale
2	Minore
3	Soglia
4	Serio
5	Superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
probabilità x impatto

LIVELLO DEL RISCHIO COMPLESSIVO
da 1 a 5 --> BASSO
da 6 a 9 --> MEDIO
da 10 a 15 --> ALTO

C) MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO

REATI	CODIFICA	ATTIVITA' SENSIBILI	REATO APPLICABILE	MODALITA' DI COMMISSIONE DEL REATO	AREE AZIENDALI COINVOLTE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ESISTENTI
						PROB.	IMP.	RISCHIO COMPL.	
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Categoria reati da 1 a 4 e 21 (reati rilevanti ai soli fini della legge 190/12)	PA1	Indizione ed esperimento di gare o di altre procedure di acquisto e di affidamento finalizzate all'attribuzione di commesse per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e servizi.	Corruzione (da 1.2 a 1.5); Istigazione alla corruzione (1.6); Induzione indebita a dare o promettere utilità (1.8); Abuso d'ufficio (21.3); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (21.5); Rifiuto omissione di atto d'ufficio (21.6); Traffico di influenze illecite (21.8).	* Adozione di un atto amministrativo, pur in presenza di una situazione di conflitto di interessi, che possa determinare un illecito e significativo vantaggio proprio o di terzi.	Amministratore unico / Direttore / Settore Legale	1	3	BASSO	Codice Etico, Organismo di vigilanza.
				*Rivelazione a terzi di informazioni tali da violare principi di imparzialità e di par condicio tra i concorrenti e determinare un danno potenziale all'ente.					
				* Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.					
				* Predisposizione di bandi ad hoc al fine di favorire un'impresa (ad es. definizione di particolari requisiti tecnici ed economici di accesso al bando, uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ecc.).					
	PA2	Affidamento d'incarichi professionali di consulenza.	Corruzione (da 1.2 a 1.6); Istigazione alla corruzione (1.6); Induzione indebita a dare o promettere utilità (1.8).	*Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di collaborazione allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Amministratore unico / Direttore / Settore Legale	1	2	BASSO	Codice Etico, Organismo di vigilanza.
				* Riconoscimento di utilità diverse a soggetti di Ancona Entrate che hanno un ruolo nel processo di affidamento degli incarichi.					
				* Affidamento d'incarico a persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo.					
	PA3	Reclutamento di personale e progressioni di carriera.	Corruzione (da 1.2 a 1.6); Istigazione alla corruzione (1.6); Induzione indebita a dare o promettere utilità (1.8).	* Predisposizione di concorsi ad hoc allo scopo di reclutare candidati particolari (ad es. definizione di requisiti di accesso "personalizzati", insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, ecc.).	Amministratore unico / Direttore / Settore Legale	1	3	BASSO	Regolamento interno, Contratto integrativo decentrato, sistema dei poteri (deleghe), Circolari, Codice Etico, Organismo di Vigilanza.
				*Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari (ad es. la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove, ecc.).					
* Assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo.									
* Riconoscimento di utilità diverse a soggetti di Ancona Entrate che hanno un ruolo nel processo di reclutamento di personale.									
* Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/ candidati particolari.									

C) MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO

REATI	CODIFICA	ATTIVITA' SENSIBILI	REATO APPLICABILE	MODALITA' DI COMMISSIONE DEL REATO	AREE AZIENDALI COINVOLTE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ESISTENTI
						PROB.	IMP.	RISCHIO COMPL.	
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Categoria reati da 1 a 4 e 21 (reati rilevanti ai soli fini della legge 190/12)	PA4	Gestione delle entrate e controllo sulle entrate.	Corruzione (da 1.2 a 1.5); Istigazione alla corruzione (1.6); Induzione indebita a dare o promettere utilità (1.8); Abuso d'ufficio (21.3); Rifiuto omissione di atto d'ufficio (21.6); Traffico di influenze illecite (21.8).	* Comportamenti in violazione dei doveri d'ufficio o volti all'omissione o al ritardo di un atto d'ufficio finalizzati a favorire indebitamente i contribuenti anche a fronte di utilità a vantaggio personale o di terzi. (ad es. errate registrazioni dell'attività di riscossione, infedele rappresentazione della posizione debitoria dei contribuenti, ritardi, rifiuti o omissioni nell'esecuzione di atti, sottrazione o cancellazione di atti in formato cartaceo, variazioni e modifiche sulla banca dati informatica delle entrate, ecc.).	Amministratore unico / Direttore / Settore Entrate Tributarie / Settore Entrate patrimoniali e tributi minori / Staff / Informatica / Settore Riscossione ord. e coattiva e Legale.	1	4	BASSO	Codice Etico, Organismo di vigilanza, Organigramma aziendale, sistema delle procure e delle deleghe, normativa cogente applicabile in ambito tributi locali.
	PA5	Gestione dei rapporti e delle comunicazioni con soggetti pubblici per il rilascio / ottenimento / rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni e in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti e richieste dati.	Corruzione (da 1.2 a 1.6); Induzione indebita a dare o promettere utilità (1.8); truffa ai danni dello Stato (2.1).	* Alterazione / contraffazione della documentazione trasmessa agli Enti Pubblici competenti.	Amministratore unico / Direttore / Settore Entrate Tributarie / Settore Entrate patrimoniali e tributi minori / Staff / Informatica / Settore Riscossione ord. e coattiva e Legale.	1	3	BASSO	Codice Etico, Organismo di Vigilanza, Sistema delle procure e delle deleghe, organigramma aziendale.
				* Redazione di reportistica e documentazione fallace.					
				* Assunzione di persona legata al funzionario/soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo.					
				* Utilizzo di fornitori di beni e servizi (anche consulenti) legati al funzionario soggetto pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo.					
* Gestione impropria di beni a disposizione dell'azienda.									
* Cancellazione non motivata, totale o parziale, di un credito della società nei confronti di un funzionario pubblico o di un terzo a questi collegato o concessione di un piano di rientro a condizioni finanziarie ingiustificatamente favorevoli.									
PA6	Invio di documentazione tramite supporti informatici a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (3.1).	* Alterazione / contraffazione di documentazione o di reportistica e fallace / ingannevole trasmessa per via telematica a Enti Pubblici o a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.	Amministratore unico / Direttore / Staff / Settore Riscossione ord. e coattiva e Legale / Informatica / Settore Entrate tributarie e Settore entrate patrimoniali e tributi minori.	1	2	BASSO	Codice Etico, Organismo di vigilanza.	
PA7	Gestione dei ricorsi e dei contenziosi nell'attività di gestione delle entrate.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (18.1); Rifiuto omissione di atto d'ufficio (21.6).	* Illeciti ricorsi a relazioni finalizzati a favorire indebitamente i contribuenti anche a fronte di utilità a vantaggio personale o di terzi.	Amministratore unico / Direttore / Settore Legale	1	3	BASSO	Codice Etico, Organismo di vigilanza.	
			* Omissione o ritardo nello svolgimento di un atto d'ufficio al fine di favorire indebitamente i contribuenti anche a fronte di utilità a vantaggio personale o di terzi.						

C) MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO

REATI	CODIFICA	ATTIVITA' SENSIBILI	REATO APPLICABILE	MODALITA' DI COMMISSIONE DEL REATO	AREE AZIENDALI COINVOLTE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ESISTENTI
						PROB.	IMP.	RISCHIO COMPL.	
REATI SOCIETARI Categoria reati 8	SO1	Predisposizione di documenti contabili, di reporting e previsionali di bilancio.	False comunicazioni sociali (8.1).	* Esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e societaria della società.	Amministratore unico / Direttore / Staff	1	2	BASSO	Codice Etico, Organismo di vigilanza.
				* Alterazione / contraffazione di documentazione o di reportistica fallace / ingannevole.					
	SO2	Gestione dei rapporti con il commercialista.	False comunicazioni sociali (8.1); Corruzione tra privati (8.14).	* Occultamento con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati.	Amministratore unico / Direttore / Staff	1	2	BASSO	Codice Etico, Organismo di vigilanza.
				* Alterazione / contraffazione di documentazione o di reportistica fallace / ingannevole trasmessa al commercialista.					
			* Condizionamenti di attività del commercialista con la promessa di utilità.						
	SO3	Gestione dei rapporti con i Soci, il Revisore unico riguardo le verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio di esercizio.	Impedito controllo (8.3).	* Occultamento di documentazione attraverso artifici idonei a impedire o ostacolare il controllo anche in concorso con altre funzioni.	Amministratore unico / Direttore / Staff	1	2	BASSO	Codice Etico, Organismo di vigilanza.
	SO4	Attività di verifica e controllo del Revisore unico e dell'Organismo di Vigilanza.	Corruzione tra privati (8.14).	* Condizionamenti dell'indipendenza di giudizio del Revisore unico e dell'Organismo di Vigilanza con la promessa di utilità.	Amministratore unico / Direttore	1	2	BASSO	Codice Etico, Organismo di vigilanza.
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO Categoria reati 11	SS1	Gestione e controllo della sicurezza delle attività svolte all'interno dell'azienda.	Omicidio colposo (11.1) Lesioni personali colpose (11.2).	* Mancata redazione o aggiornamento del Documento Valutazione Rischi.	Datore di Lavoro / Incaricati ai sensi del d.lgs. 81/01 / Responsabile salute prevenzione e protezione (RSPP)	1	3	BASSO	Codice Etico, Organismo di vigilanza, Documento du valutazione dei rischi d.lgs. 81/01, Nomina degli incaricati.
				* Omessa consegna ai dipendenti dei dispositivi individuali di sicurezza al fine di contenere i costi.					
* Mancata nomina di figure previste dal d.lgs. 81/01 (incaricati).									
* Mancata redazione del Piano degli interventi di miglioramento della sicurezza sul lavoro.									
	SS2	Gestione delle attività formative relative alla salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori.	Omicidio colposo (11.1) Lesioni personali colpose (11.2).	* Omessa formazione ai dipendenti sugli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di contenere i costi.	Datore di Lavoro / Incaricati ai sensi del d.lgs. 81/01 / Responsabile salute prevenzione e protezione (RSPP)	1	2	BASSO	Codice Etico, Organismo di vigilanza, Documento du valutazione dei rischi d.lgs. 81/01, Nomina degli incaricati.